

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE PSR 2014-2022 15 novembre 2024, n. 53

**Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 Misura 3 - "Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari".
Sottomisura 3.2 - "Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno" Precisazioni in merito all'ammissibilità delle spese.**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale (L.R.) n. 7 del 04/02/1997, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 19 del 07/02/1997.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della L.R. n.7/1997 e del Decreto legislativo (D.lgs.) n. 29 del 03/02/1993 e successive modifiche e/o integrazioni (ss.mm.ii.), che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa.

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii.

VISTA la L.R. n. 15 del 20/06/2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", pubblicata nel BURP n. 102 del 27/06/2008.

VISTO il Regolamento Regionale del 29/09/2009, n. 20 "Regolamento attuativo della Legge Regionale n.15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", pubblicato nel BURP n.153 del 02/10/2009.

VISTO l'articolo 32 della Legge n.69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

VISTO l'articolo 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e ss.mm.ii.

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

VISTO il D.lgs. 07/03/2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e ss.mm.ii.

VISTO il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.

VISTO il regolamento regionale n. 13 del 04/06/2015, pubblicato nel BURP n. 78 del 05/06/2015, che disciplina il procedimento amministrativo.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015, pubblicato nel BURP n. 109 del 03/08/2015 e ss.mm.ii.

VISTA la DGR n. 1974 del 07/12/2020 di Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0".

VISTO il DPGR n. 22 del 22/01/2022 avente per oggetto "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" e ss.mm.ii.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere".

VISTA la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.

VISTO il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii.

VISTA la Deliberazione n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta Regionale della Puglia ha conferito, tra gli altri, alla dott.ssa Mariangela Lomastro l'incarico di direzione della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura.

VISTA la Deliberazione n. 1612 del 11/10/2021 con la quale la Giunta Regionale della Puglia ha conferito al prof. Gianluca Nardone l'incarico di Autorità di Gestione (AdG) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2022 della Puglia.

VISTA la nota protocollo AOO_001/PSR-14/10/2021 n. 1453 a firma del prof. Gianluca Nardone, Direttore del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale nonché AdG del PSR Puglia 2014/2022, riportante "Precisazioni in merito alle funzioni di competenza dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia e del Dirigente di Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura".

RILEVATO che tra i compiti del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura rientrano tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione dei bandi delle Misure /Sottomisure / Operazioni del PSR Puglia 2014/2022 emanati dall'AdG.

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione (DAdG) n.5 del 06/03/2024 recante "Adozione del Modello Organizzativo della struttura di gestione e attuazione del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano strategico della PAC 2023-2027 della Regione Puglia" con la quale, tra l'altro, è stata adottata la struttura organizzativa per l'attuazione del CSR Puglia 2023/2027 che prevede, in continuità con le esigenze di chiusura del PSR 2014/2022, anche lo svolgimento dei relativi compiti secondo il quadro di corrispondenza degli interventi.

VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione di Programmi Comunitari per l'Agricoltura n. 246 del 03/05/2024 con la quale è stato conferito, con decorrenza 01/05/2024-30/04/2026, alla dott.ssa Lucrezia De Lucia l'incarico di Responsabile SRG02 "Organizz. produttori" - SRG03 "Regimi qualità" - SRG10 "Prodotti di qualità" del CSR 2023/2027, nonché l'incarico di curare gli adempimenti di chiusura e transizione in ambito della Misura 3, e relative sottomisure, del PSR Puglia 2014/2022.

VISTA la Deliberazione n. 1409 del 15/10/2024 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha prorogato, tra gli altri, al prof. Gianluca Nardone l'incarico di Direttore del Dipartimento Agricoltura Sviluppo rurale ed ambientale fino al 19/11/2024.

VISTA la Deliberazione n.1329 del 26/09/2024 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha prorogato, tra gli altri, alla dott.ssa Mariangela Lomastro l'incarico di direzione della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura fino alla data del 30/11/2024.

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della SRG10 "Prodotti di qualità" del CSR 2023/2027 per la Puglia, che interviene nel presente atto in qualità di proponente per la Sottomisura 3.2 del PSR 2014/2022 della Puglia, si relaziona quanto segue.

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio.

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR.

VISTA la DGR n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata nel BURP n. 3 del 19/01/2016, avente ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020 Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412".

VISTA la versione vigente n. 16.0 del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014/2022, approvata con decisione di esecuzione della Commissione C(2024) 4280 del 17/06/2024.

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2393 del 13/12/2017 che ha modificato

i regolamenti (UE) 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013, 1308/2013 e 652/2014.

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2220 del 23/12/2020 che, tra l'altro, ha modificato i regolamenti (UE) 1305/2013, 1306/2013 e 1307/2013 ed ha prorogato la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022.

VISTA la Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 07/05/1999 e ss.mm.ii. relativa all'implementazione del sistema del Codice Unico di Progetto (CUP) di investimento pubblico.

VISTA la nota AOO_001/PSR/19/05/2022/0000273 dell'AdG con la quale si è conclusa, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento interno (RI), la consultazione per procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2022 avviata in data 05 maggio 2022 con nota n. 235, relativa alla modifica, tra gli altri, dei criteri di selezione della Sottomisura 3.2.

VISTA la scheda della Misura 3 "Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari" – Sottomisura 3.2 "Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno" del PSR Puglia 2014/2022.

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 163 del 08/08/2017 con la quale è stata trasmessa alla Commissione Europea la comunicazione di esenzione di cui all'Allegato II del Reg. 702/2014 'Informazioni relative agli Aiuti di Stato esentati alle condizioni previste nel presente regolamento' della SM 3.2 "Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da Associazioni di Produttori nel mercato interno" - art. 24 del Reg. (UE) 702/2014. La stessa è stata ricevuta in data 03/10/2017 con numero Fascicolo di esenzione SA.49184.

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2022 n. 117 del 26/07/2022, pubblicata nel BURP n. 87 del 04/08/2022, di approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Sottomisura 3.2 - "Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno", e successivi provvedimenti amministrativi dell'Autorità di Gestione e attuativi della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura.

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2022 n. 133 del 03/08/2023, pubblicata nel BURP n. 74 del 10/08/2023, con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Sottomisura 3.2 "Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno" e successivi provvedimenti amministrativi dell'Autorità di Gestione e attuativi della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura.

Premesso che:

- per i suddetti Avvisi pubblici è stabilito che il soggetto richiedente l'aiuto deve attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima DdP, un conto corrente dedicato su cui dovranno transitare tutte le risorse finanziarie oggetto di sostegno, pena la non ammissibilità delle spese.
- considerato che l'obbligo per il beneficiario di utilizzare un conto corrente dedicato ha come obiettivo quello di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ed evitare la distrazione dei fondi comunitari;
- per entrambi gli Avvisi pubblici, in merito all'ammissibilità ed eleggibilità delle spese, si fa riferimento alle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e ad interventi analoghi" del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo rurale e della Qualità - SVIRIS II Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016, come integrata nelle sedute del 9 maggio 2019 e del 5 novembre 2020;
- al par. 2.5 "LEGITTIMITÀ E CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE" delle succitate Linee Guida è stabilito che: "Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate sulla base dei criteri di selezione esaminati dal comitato di sorveglianza, deve essere eseguita nel

rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata. In conformità con l'articolo 66 del Reg. Ue n. 1305/2013, è necessario che i beneficiari del contributo "adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento" secondo le disposizioni in materia impartite dall'Autorità di gestione.

TENUTO CONTO che nell'ambito della Misura 4, Op. 4.1A e 4.1B, con appositi provvedimenti dirigenziali è stato consentito, eccezionalmente, il riconoscimento delle spese sostenute prima dell'approvazione del provvedimento di concessione, e comunque da un conto corrente intestato esclusivamente al soggetto beneficiario, a condizione che le stesse siano perfettamente tracciabili e collegabili ai documenti giustificativi di spesa e che venga presentata una dichiarazione della ditta beneficiaria, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale siano specificate le relative motivazioni.

CONSIDERATO inoltre che:

- per entrambi gli Avvisi pubblici inerenti la SM 3.2, il costo dell'IVA rientra tra le spese non ammissibili, sebbene la scheda della Sottomisura 3.2 non ne preveda esplicita esclusione, pertanto le domande di sostegno e la documentazione trasmessa a corredo, tra cui il Progetto di Informazione e Promozione (Modello 4) e i preventivi inerenti le attività di informazione e promozione a confronto recano solo l'imponibile per ciascun importo;
- in base a quanto previsto dall'art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. Per quanto attiene alla possibilità di recuperare l'IVA., si rimanda a quanto precisato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in apposita nota Prot. 90084 del 22/11/2016 che conclude: "...Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che il citato art. 69, par. 3, lett. c), del Regolamento (UE) 1303/2013 è stato adottato in deroga al principio generale in materia di ammissibilità della spesa dell'imposta sul valore aggiunto, adottato dal Legislatore dell'Unione Europea con gli articoli 126, par. 3 lett. c) del Regolamento (UE) 966/2012 e 187 del Regolamento (UE) 1268/2012. In particolare l'art. 126, paragrafo 3, consente che negli atti giuridici (Regolamenti, Direttive, Decisioni) che disciplinano i vari interventi finanziati dal bilancio dell'Unione Europea, possano dettare discipline specifiche, come nel caso dei fondi strutturali e di investimento europei di cui al citato Reg. 1303/2013. L'articolo 69 è collocato nella parte II – titolo VII – Capo III del citato Regolamento, applicabile a tutti i fondi strutturali e di investimento europei del periodo 2014/20, come definiti dall'art. 1, par. 1 del medesimo regolamento, e sancisce che l'imposta sul valore aggiunto è ammissibile quando non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA. La normativa nazionale in materia di imposta sul valore aggiunto è costituita, ai fini di quanto previsto dal citato art. 69, dal Decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, che costituisce il nucleo principale di tutte le disposizioni in materia, emanate in recepimento della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Ai fini dei quesiti posti, si ritiene opportuno richiamare l'art. 9, che definisce la figura del soggetto passivo ai fini dell'assoggettabilità all'imposta: *"chiunque esercita, in modo indipendente ed in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività"*

CONSIDERATO inoltre che per alcuni beneficiari della SM 3.2 il costo dell'IVA potrebbe non essere recuperabile, gravando ulteriormente sulle risorse finanziarie del soggetto beneficiario, riducendo di fatto la reale percentuale del contributo concesso sul progetto proposto a valere sulla SM 3.2 e aumentando conseguentemente la percentuale della quota privata a carico del beneficiario.

RITENUTO di dover uniformare le modalità operative adottate nell'ambito delle misure strutturali, riguardo l'ammissibilità delle spese sia per quel che concerne i pagamenti effettuati prima dell'approvazione del provvedimento di concessione da un conto corrente non dedicato ma intestato al beneficiario sia per il riconoscimento del costo dell'IVA per quei soggetti passivi che ne facciano richiesta.

Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte,

SI PROPONE DI:

a) ammettere, eccezionalmente, il riconoscimento delle spese sostenute prima dell'approvazione del provvedimento di concessione, e comunque da un conto corrente intestato esclusivamente al soggetto beneficiario, a condizione che le stesse siano perfettamente tracciabili e collegabili ai documenti giustificativi di spesa e che venga presentata una dichiarazione della ditta beneficiaria, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale siano specificate le relative motivazioni.

b) consentire inoltre il riconoscimento del costo dell'IVA per quei progetti ammessi al sostegno della SM 3.2 con Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura n. 672/2024, a condizione che sia stata preventivamente approvata dalla Responsabile di Misura la richiesta di variante presentata dal soggetto beneficiario, che comprenda il costo dell'IVA nel costo totale della spesa ammessa e, in proporzione, nel contributo concesso; detta richiesta di variante deve obbligatoriamente essere corredata da:

1. n. 3 (tre) preventivi a confronto;
2. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
3. l'ultimo bilancio approvato, al fine di fornire evidenza del possesso del requisito di "soggetto passivo dell'IVA".

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE nr. 679/2016 e DEL D. Lgs nr. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D. Lgs. nr. 101/2018 Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE nr. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. nr. 118/2011 e ss.mm.ii.

Sil presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26, c1 e 27 del D.Lgs 33/2013.

Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dalla Responsabile della SRG10 del CSR 2023/2027 per la Puglia, ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

E di:

a) ammettere, eccezionalmente, il riconoscimento delle spese sostenute prima dell'approvazione del provvedimento di concessione, e comunque da un conto corrente intestato esclusivamente al soggetto beneficiario, a condizione che le stesse siano perfettamente tracciabili e collegabili ai documenti giustificativi di spesa e che venga presentata una dichiarazione della ditta beneficiaria, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale siano specificate le relative motivazioni.

b) consentire inoltre il riconoscimento del costo dell'IVA per quei progetti ammessi al sostegno della SM 3.2 con Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura n. 672/2024, a condizione che sia stata preventivamente approvata dalla Responsabile di Misura la richiesta di variante presentata dal soggetto beneficiario, che comprenda il costo dell'IVA nel costo totale della spesa ammessa e, in proporzione, nel contributo concesso; detta richiesta di variante deve obbligatoriamente essere corredata da:

1. n. 3 (tre) preventivi a confronto;
2. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
3. l'ultimo bilancio approvato, al fine di fornire evidenza del possesso del requisito di "soggetto passivo dell'IVA".

c) dare atto che il presente provvedimento:

- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- sarà disponibile nel sito internet <https://psr.regione.puglia.it>;
- sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR nr. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. nr. AOO_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicato ai sensi degli artt. 26, c.1, e 27 del D.Lgs. 33/2013". nella Sezione "Amministrazione trasparente" – "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici" sotto sezione "criteri e modalità" del sito www.regione.puglia.it;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. nr. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Kosmos;
- è adottato in originale ed è composto da n. 10 (dieci) pagine, dall' "Allegato 1" composto da n. 1 (una) pagina.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Allegato_1_Dichiarazione_di_non_recuperabilita_IVA.pdf - 8d593d632b5aa7dbd4be5b410fcc46ab9df9504c65811ac097423d7be1447403

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 001/DIR/2024/00058 dei sottoscrittori della proposta:

Resp. SRG02 "Organizz. produttori" - SRG03 "Regimi qualità" - SRG10 "Prodotti di qualità"
CSR 23/27

Lucrezia De Lucia

Firmato digitalmente da:

Autorità di gestione PSR 2014-2022

Gianluca Nardone

"ALLEGATO 1"

DICHIARAZIONE DI NON RECUPERABILITÀ DELL'IVADICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**PSR PUGLIA 2014-2022****Misura 3 - "Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari".****Sottomisura 3.2 - "Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno"**

DDS _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____

(prov. _____) il ____ / ____ / _____, in qualità di **Legale rappresentante** del (indicare la denominazione e il cuaa) _____ cuaa _____

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione mendace così come stabilito dall'art. 76, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000,

al fine dell'inclusione dell'IVA tra le spese ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 69, comma 3, lettera c), del Regolamento (CE) n. 1303/2013¹,**DICHIARA**che l'imposta sul valore aggiunto, riguardante le spese imputabili al progetto a valere sulla SM 3.2 DdS n. _____ per il quale si richiede il contributo, **costituisce un costo** in quanto **non recuperabile** in alcun modo dall'(indicare la denominazione e il cuaa) _____ cuaa _____.A tal fine si specifica che i beni dell'investimento oggetto di finanziamento saranno **utilizzati esclusivamente** per realizzare attività:

- fuori dal campo di applicazione dell'IVA (*indicare norma di applicazione*)
- esenti ex articolo 10 DPR 633/1972 (*indicare punto specifico della norma di applicazione*)

di essere consapevole che ove l'investimento venga dedicato ad attività che permettono, anche parzialmente, il recupero dell'IVA, **seppur non effettivamente recuperata**, come stabilito dall'art. 69 innanzi citato, si procederà al recupero dell'IVA indebitamente corrisposta.

_____, li _____

FIRMA

¹ L'articolo 69, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1303/2013 prevede che l'IVA non sia ammissibile a contributo, tranne i casi in cui **non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA**. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.